



COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Provincia di Firenze

Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili
(TASI)

Approvato con deliberazione del C.C. n. 44 del 06/08/2014

INDICE

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Soggetto attivo

Art. 3 – Presupposto impositivo e finalità

Art. 4 – Soggetti passivi

Art. 5 – Applicazione del tributo

Art. 6 – Determinazione della base imponibile

Art. 7 – Aliquote

Art. 8 – Detrazioni

Art. 9 – Riduzioni ed Esenzioni

Art. 10- Servizi indivisibili

Art. 11 - Dichiarazione

Art. 12 – Versamento

Art. 13 – Rimborsi e compensazione

Art. 14 – Attività di controllo e sanzioni

Art. 15 – Dilazione di pagamento degli avvisi di accertamento

Art. 16 – Riscossione coattiva

Art. 17 - Entrata in vigore

Art. 18 – Clausola di adeguamento

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 - Soggetto attivo

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 3 – Presupposto impositivo e finalità

1. Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria (IMU).
2. E' assoggettata ad imposizione anche l'abitazione principale, così come definita ai fini dell'IMU.
3. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come meglio specificati dal successivo articolo 10 del presente regolamento.

Art. 4 – Soggetti passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo 3.
2. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, determinata dalla somma della quota d'imposta da ciascuno dovuta.
3. Nel caso in cui l'immobile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stesso, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore.
4. La percentuale della tassa dovuta dall'occupante, compresa tra il 10 e il 30 per cento, è determinata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote. La restante parte è dovuta dal possessore.
5. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o superficie.
6. Nel caso in cui l'immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto.

Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

7. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 5 – Applicazione del Tributo

1. Le obbligazioni tributarie nascenti al verificarsi del presupposto del tributo decorrono dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree soggette al tributo e sussistono fino al giorno di cessazione. Il tributo è pertanto dovuto per il periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree imponibili.

2. A ciascun anno solare corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Art. 6– Determinazione della base imponibile

1. La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).

2. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dall'art. 5 comma 5, del D. Lgs .30/12/1992n. 504, per la determinazione del valore delle aree fabbricabili si applica quanto disposto dall'art. 3 del Regolamento comunale per la disciplina dell'I.M.U..

3. La base imponibile è ridotta al 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione dell'inagibilità o inabitabilità si rinvia integralmente a quanto disposto dall'art. 9 del regolamento comunale per la disciplina dell'I.M.U.

4. Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'art. 10 del D.lgs 42/2004, la base imponibile è ridotta del 50 per cento. La riduzione di cui al presente comma non è cumulabile con la riduzione di cui al comma 3.

Art. 7 – Aliquote

1. Le aliquote della TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio comunale, da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità con i servizi e con i costi individuati dall'articolo 10 del presente regolamento e nel rispetto dei limiti indicati nel presente articolo, anche differenziandole in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, avendo riguardo ai criteri di equità fiscale e alle necessità di bilancio. Con la medesima delibera può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.

2. In ogni caso la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può superare l'aliquota massima consentita dalla normativa vigente .

3. Per l'anno 2014 l'aliquota base è dell'1 per mille e l'aliquota massima non può superare il 2,5 per mille. L'aliquota massima prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26/02/1994, n. 133, non può superare in ogni caso l'1 per mille.

4. I predetti limiti massimi e minimi si devono intendere automaticamente adeguati in caso di modifiche legislative successive all'approvazione del presente regolamento.

Art. 8 – Detrazioni

1. La deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote, di cui al precedente art. 7, può prevedere apposite detrazioni d'imposta, stabilendone l'ammontare e le modalità di applicazione .

Art. 9 – Riduzioni ed esenzioni

1. Il Consiglio comunale con l'apposita deliberazione di approvazione delle aliquote, di cui al precedente art. 7, può prevedere apposite riduzioni ed esenzioni d'imposta .

Art. 10 – Servizi indivisibili

1. Il tributo concorre alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili erogati dal Comune, ovvero ai servizi generali non individualizzabili che sono rivolti alla collettività indistintamente, di cui non è possibile misurare l'utilità per il singolo individuo. Tra questi a titolo esemplificativo, ma non esaustivo::

- a. pubblica sicurezza e vigilanza;
- b. tutela del patrimonio artistico e culturale;
- c. illuminazione pubblica;
- d. protezione civile;
- e. manutenzione stradale e verde pubblico;
- f. servizi socio-assistenziali;
- g. tutela degli edifici ed aree comunali.

2. Il Consiglio Comunale, con la delibera di cui all'art. 7 provvede anche all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Art. 11 - Dichiarazione

1. I soggetti individuati all'articolo 4 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, in caso di variazione della propria posizione contributiva rispetto all'anno precedente, con modello messo a disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.

Art. 12 – Versamento

1. La TASI è versata in autoliquidazione al Comune, mediante modello di pagamento unificato (mod. F24) nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale,

2. Il pagamento del tributo avviene in due rate semestrali a scadenza rispettivamente il 16 giugno ed il 16 dicembre. La prima rata è calcolata sulla base dell'importo dovuto per il primo semestre, calcolato applicando le aliquote o la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedenza o, in mancanza, l'aliquota di base. La seconda rata è versata a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata, impiegando le aliquote e le detrazioni deliberate per l'anno di competenza. E' comunque consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ogni anno.

3. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a

quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

4. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto per tutti gli immobili dallo stesso posseduti è inferiore ad € 12,00 o inferiore ad € 5,00 in caso di detenzione.

Art. 13 – Rimborsi e compensazione

Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse al tasso legale.

3. Le somme da rimborsare possono su richiesta del contribuente, avanzata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di TASI. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso.

Art. 14 – Attività di controllo e sanzioni

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147 del 2013 e nella legge n. 296 del 2006.

2. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

4. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

5. In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

6. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

7. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

8. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

9. Le sanzioni di cui ai commi 6, 7 e 8 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

10. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Art. 15 – Dilazione di pagamento degli avvisi di accertamento

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento ai sensi dell'art. 18 del Regolamento per la disciplina delle entrate comunali.

Art. 16 – Riscossione coattiva

In mancanza di pagamento degli avvisi di accertamento di cui all'art. 14, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, l'ufficio competente procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalla normativa vigente.

Art. 17 – Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1 gennaio 2014.

Art. 18 – Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.